



ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
UNICO SOCIO REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA

Unità Organizzativa Investimenti e Nuove Costruzioni

**ACCORDO QUADRO PER SUPPORTO
TECNICO/LEGALE AD ATTIVITA'
ESPROPRIATIVE**

Capitolato Speciale d'Appalto

Rev	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato	Supporto	Nome file
00	Prima emissione	12/05/2017	G. Montella	F. Borrello	F. Borrello		
							

INDICE

1	PREMESSE	3
2	DEFINIZIONI.....	3
3	DISCIPLINA APPLICABILE	4
4	OGGETTO	5
5	CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
6	SOGGETTI AMMESSI.....	8
7	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
8	VALORE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO	9
9	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	10
10	PAGAMENTI	13
11	RAPPORTI CONTRATTUALI.....	14
12	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E CORRETTEZZA	15
13	GARANZIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	16
14	RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI.....	18
15	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	18
16	SOSPENSIONE DEI SERVIZI	19
17	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO.....	20
18	SUBAPPALTO	21
19	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	21
20	FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O MORTE DEL TITOLARE..	22
21	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	23

1 PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina i contenuti dell'Accordo Quadro a stipularsi tra l'Ente Autonomo Volturno S.r.l. (abbreviato nel seguito in "EAV") e l'operatore economico che verrà individuato per l'affidamento dei servizi di supporto tecnico – legale volti al frazionamento ed alla voltura dei beni assoggettati a procedimenti espropriativi nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente. I beni in questione fanno parte del 1^a, 2^a e 3^a Intervento Funzionale per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ex ferrovia Alifana nei comuni di Alvignano, Caiazzo, S.Maria C.V., Macerata Campania e Teverola, tutti in provincia di Caserta. L'Accordo Quadro è stipulato ai sensi dell'art.54 del Decreto legislativo n.50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici". L'EAV è soggetto delegato all'adozione di tutti gli atti inerenti i procedimenti espropriativi nell'ambito degli interventi infrastrutturali per i quali è Concessionario - Soggetto Attuatore, giusto delega da parte della Regione Campania, cfr Delibera di Giunta Regionale n. 253/2016 e ss.mm.ii.

2 DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni, sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE: Ente Autonomo Volturno S.r.l.;
- b) AFFIDATARIO/OPERATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate, incaricate della realizzazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro;
- c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;

- d) **ACCORDO QUADRO**: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
- e) **CONTRATTO APPLICATIVO**: il documento trasmesso dalla Stazione Appaltante, anche per via telematica, contenente le indicazioni delle singole attività, il loro luogo di esecuzione, la tipologia delle stesse, le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto nonché i termini per l'esecuzione delle prestazioni. Il Contratto Applicativo contiene anche l'importo delle attività cui si riferisce;
- f) **APPALTO SPECIFICO**: il singolo appalto affidato in base ad un Contratto Applicativo;
- g) **DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**: il soggetto, dipendente della Committente, individuato per il presente Accordo Quadro, responsabile del coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione;
- h) **DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**: il soggetto, dipendente della Committente, individuato per ogni singolo Contratto Applicativo, responsabile del coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione;
- i) **ATI**: Associazione Temporanea di Imprese avente le caratteristiche di cui all'art. 48 del D.lgs. n.50/2016;
- j) **RTP**: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente le caratteristiche di cui all'art. 48 del D.lgs. n.50/2016.

3 DISCIPLINA APPLICABILE

1. Al presente Accordo Quadro e ai Contratti Applicativi si applicheranno tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché le ulteriori condizioni contenute nel Regolamento EAV per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito <http://www.eavsrl.it/web/content/albo-fornitori> che, seppur

non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e del quale l'Affidatario dichiara di aver preso particolareggiata e completa visione.

2. Le modalità di esecuzione delle prestazioni sono disciplinate oltre che dal presente Atto anche dai Contratti Applicativi delle singole attività affidate in base al presente Accordo Quadro.

4 OGGETTO

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi del Regolamento EAV summenzionato, mediante condizioni generali pattuite in via preventiva, i rapporti tra la Committente ed il soggetto con cui verrà sottoscritto l'Accordo Quadro, per l'esecuzione di tutte le attività, anche di piccola entità, di assistenza tecnico-legale finalizzate al frazionamento ed alla voltura delle aree da acquisire nell'ambito del procedimento espropriativo in capo all'EAV riguardante le aree occupate, espropriate e/o trasformate nell'ambito dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ex ferrovia Alifana nei comuni di Alvignano, Caiazzo, S.Maria C.V., Macerata Campania e Teverola, tutti in provincia di Caserta. Le attività realizzative, svolte nell'ambito di una concessione ad oggi conclusa, si sono estrinsecate in tre interventi funzionali, indicati nel seguito come 1^a I.F., 2^a I.F. e 3^a I.F. ed hanno avuto inizio nel 1997. Le ditte catastali interessate dai tre interventi sono complessivamente 243, la superficie complessiva interessata ammonta ad 80.032 mq.
2. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche a tutte le attività, aventi le stesse caratteristiche, che dovessero rendersi necessarie a latere dei procedimenti che si sono già conclusi ad opera della stessa EAV o di altro soggetto delegato dalla Società, come il perfezionamento di procedure di frazionamento e/o di trasferimento di proprietà già avviate.
3. Il presente Accordo non costituisce alcun impegno da parte della Stazione Appaltante ad acquistare le attività di cui all'oggetto e, pertanto, l'Operatore non ha diritto ad avanzare

pretese di alcun genere qualora non si proceda alla stipulazione dei predetti Contratti Applicativi. Il presente Accordo non costituisce alcun vincolo di esclusiva in favore dell'Operatore.

4. Dal punto di vista meramente esplicativo si riportano di seguito alcune delle attività più significative oggetto del presente Accordo Quadro:
- a. Aggiornamento dei dati catastali e verifica dei dati anagrafici e degli indirizzi delle ditte interessate;*
 - b. Verifica dello stato di consistenza delle aree rispetto ad elaborati grafici e descrittivi, anche con sopralluoghi in situ;*
 - c. Esame della eventuale documentazione prodotta dai proprietari, dai conduttori, dai mezzadri e dai coloni per il riconoscimento delle indennità;*
 - d. Predisposizione delle controdeduzioni su eventuali osservazioni prodotte dagli interessati;*
 - e. Ogni notifica e comunicazione degli atti della procedura sia agli espropriati che al Comune e/o altri agli enti interessati, nonché le pubblicazioni prescritte all'Albo Pretorio, alla G.U., al B.U.R.C. e sui giornali;*
 - f. Assistenza tecnico-legale per la restituzione di aree in possesso, per l'acquisizione tramite accordi transattivi o acquisizioni sananti, per la stipula di convenzioni con soggetti pubblici (compresa predisposizione di atti di accordo e di convenzione);*
 - g. Predisposizione dei tipi di frazionamento delle particelle da espropriare parzialmente;*
 - h. Trascrizione degli atti previa predisposizione delle relative note e voltura catastale dei beni;*
 - i. Rapporti con Enti ed Amministrazioni per lo svolgimento di tutte le pratiche;*
 - j. Assistenza per versamento ritenute fiscali alla fonte sulle indennità di esproprio ai sensi delle norme vigenti.*

5. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato e con le caratteristiche qualitative e quantitative specificate nei vari Contratti Applicativi.
6. Ciascun Contratto Applicativo conterrà le attività richieste, l'elenco delle particelle catastali per le quali si rendono necessarie, la loro localizzazione ed estensione ed il relativo importo stimato.
7. Restano in ogni caso in capo all'EAV la predisposizione di tutte le comunicazioni e le notifiche inerenti il procedimento, la redazione e l'emanazione di tutti gli atti e le autorizzazioni del procedimento espropriativo in applicazione della delega regionale.

5 CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Nell'ambito dell'esecuzione del servizio, l'Affidatario si obbliga:
 - a. partecipare, durante l'esecuzione del contratto, ad incontri a scadenza periodica, da definirsi a cura del RUP competente, volti alla valutazione puntuale del lavoro ed alla verifica delle scadenze;
 - b. ad eseguire tutte le prestazioni nei tempi stabiliti dal RUP competente, secondo una calendarizzazione che verrà indicata all'interno dei vari Contratti Applicativi;
 - c. a consegnare tutti i documenti e gli elaborati nei termini indicati;
 - d. a produrre tutti gli elaborati in modo tale da non causare interruzioni e/o ritardi alle eventuali attività di esecuzione delle opere, e comunque nel rispetto della normativa vigente e dei tempi tecnici necessari al completamento delle procedure di esproprio;
 - e. di attenersi alla programmazione indicata per la conclusione dell'incarico;
 - f. di assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi, a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione;

- g. a considerare inclusi, nel corrispettivo, anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione del servizio.
2. Si precisa che il servizio potrà essere svolto in ambiente ferroviario e/o in presenza di cantieri in corso, l'Affidatario si impegna pertanto a rispettare tutte le indicazioni in merito alla sicurezza ferroviaria ed al D.lgs. n.81/2008.
 3. Qualora, l'esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga al RUP competente.
 4. La proroga è concessa o negata dal RUP competente con provvedimento scritto entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta.
 5. Il RUP competente informa il Direttore per l'esecuzione del relativo Contratto Applicativo ed il Direttore per l'esecuzione dell'Accordo Quadro della richiesta di proroga e della concessione o meno della stessa.
 6. La mancata determinazione del RUP nei termini di cui al comma 4 costituisce rigetto della richiesta.
 7. Tutti gli obblighi ed oneri necessari per lo svolgimento della prestazione, devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione delle imposte e tasse di registrazione, delle spese per trascrizioni e vulture, delle spese per bolli e notificazioni. Dette spese verranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione.

6 SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare al presente affidamento tutti i soggetti di cui all'articolo 46 del D.lgs. n.50/2016.
2. In ogni caso, l'Affidatario dovrà assicurare le competenze tecniche ed amministrative necessarie ed idonee al corretto espletamento dell'incarico.

7 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla stipula dello stesso.
2. La durata delle attività, singole o in gruppi, che verranno affidate in base al presente Accordo Quadro sarà indicata nei relativi Contratti Applicativi.
3. L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, verrà raggiunto il valore massimo di cui al successivo Articolo 8.
4. Qualora la durata delle attività affidate con un Contratto Applicativo ecceda la durata massima di cui al comma 1, quest'ultima si ritiene implicitamente prorogata fino al termine indicato nel relativo Contratto Applicativo.
5. Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente comma 1, anche qualora la materiale esecuzione delle attività oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prolungare gli effetti del presente Accordo Quadro per un massimo di 6 (sei) mesi nel caso ne ravvisasse la necessità, agli stessi patti e condizioni, nel caso non sia stato raggiunto il valore massimo di cui al successivo Articolo 8. L'eventuale proroga sarà comunicata per iscritto al soggetto con cui verrà sottoscritto l'Accordo Quadro.

8 VALORE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del totale dei Contratti Applicativi affidabili tramite il presente Accordo Quadro è definito per l'intera durata dell'accordo in **€400.000,00** (quattrocentomila/00).
2. Il costo massimo delle attività, desunto dai tariffari professionali e da indagini di mercato, è riportato nella seguente tabella.

ID	ATTIVITA'	N. DITTE			PREZZO	PREZZO/DITTA
		1^ I.F.	2^ I.F.	3^ I.F.		
a	Aggiornamenti e verifiche catastali ed anagrafiche	8	35	5	€ 4.800,00	€ 100,00
b	Verifica dello stato di consistenza delle aree, anche con sopralluoghi	0	0	189	€ 75.600,00	€ 400,00
c	Esame della eventuale documentazione prodotta	8	35	189	€ 69.600,00	€ 300,00
d	Predisposizione di eventuali controdeduzioni	8	35	189	€ 69.600,00	€ 300,00
e	Notifiche e comunicazioni	8	35	200	€ 24.300,00	€ 100,00
f	Assistenza tecnico legale per restituzioni, acquisizioni e convenzioni	8	35	16	€ 29.500,00	€ 500,00
g	Predisposizione tipi di frazionamento	8	35	5	€ 62.400,00	€ 1.300,00
h	Trascrizione degli atti e volture dei beni	8	35	16	€ 35.400,00	€ 600,00
i	Rapporti con Enti e Amministrazioni	8	35	200	€ 12.150,00	€ 50,00
j	Assistenza per versamento ritenute	8	35	16	€ 5.900,00	€ 100,00
Totale					€ 389.250,00	€ 3.750,00

3. Il corrispettivo dovuto dalla Committente sarà determinato nei singoli Contratti Applicativi, in base alle attività richieste, applicando il ribasso offerto in sede di affidamento del presente Accordo Quadro.
4. Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo determinabile con precisione il numero di ditte che dovranno essere oggetto delle attività di cui al presente capitolato, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità.
5. Il valore dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo innanzi indicato.
6. Ciascun Contratto applicativo non è condizionato ad alcun importo minimo, e pertanto potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A.
7. Restano escluse dall'onorario e sono a carico della Committente, l'IVA e le spese di cui al precedente Articolo 5, comma 7.
8. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

9 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. L'Accordo verrà affidato secondo la procedura prevista per gli accordi quadro nel Regolamento EAV per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; con procedura aperta e con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La Stazione Appaltante sottoscriverà il presente Accordo Quadro con il primo soggetto risultante da una graduatoria stilata attribuendo un punteggio calcolato in base prezzo/ditta offerto per ogni singola attività di cui all'Articolo 8 comma 2 ed alle caratteristiche tecnico-organizzative dei partecipanti.
3. Il prezzo dovrà essere formulato per ogni attività secondo lo schema riportato nella seguente tabella. Il ribasso **R** verrà calcolato confrontando il totale del prezzo/ditta di cui all'Articolo 8 comma 2 con la somma dei prezzi/ditta offerti, **R = 3.750,00-ΣP**

ID	ATTIVITA'	N. DITTE			PREZZO/DITTA OFFERTO
		1^ I.F.	2^ I.F.	3^ I.F.	
a	Aggiornamenti e verifiche catastali ed anagrafiche	8	35	5	P _a
b	Verifica dello stato di consistenza delle aree, anche con sopralluoghi	0	0	189	P _b
c	Esame della eventuale documentazione prodotta	8	35	189	P _c
d	Predisposizione di eventuali controdeduzioni	8	35	189	P _d
e	Notifiche e comunicazioni	8	35	200	P _e
f	Assistenza tecnico legale per restituzioni, acquisizioni e convenzioni	8	35	16	P _f
g	Predisposizione tipi di frazionamento	8	35	5	P _g
h	Trascrizione degli atti e volture dei beni	8	35	16	P _h
i	Rapporti con Enti e Amministrazioni	8	35	200	P _i
j	Assistenza per versamento ritenute	8	35	16	P _j
Totale					Σ P

4. La graduatoria verrà stilata attribuendo ad ogni partecipante un punteggio espresso con un numero arrotondato alla seconda cifra decimale, il punteggio massimo attribuibile è 100.
5. I criteri in base ai quali verrà calcolato il punteggio sono i seguenti, con i relativi punteggi massimi e formule di calcolo.

ID	Criterio	Valutazione	Valore offerta	Punti massimi (P _{MAX})	Formula calcolo punteggio
1	Prezzo	Ribasso Offerto	R _i	10	$(R_i / R_{i,max}) * P_{MAX}$
2	Capacità tecnico/legale e qualità delle prestazioni fornite	Valutazione Qualitativa (Confronto a coppie)		45	-
3	Numero di incarichi analoghi di importo superiore a 50.000€ (escluso IVA) svolti negli ultimi 3	Numero di incarichi	N _i	25	$((N_i / N_{i,max})^2) * P_{MAX}$
4	Numero di incarichi qualificanti* svolti negli ultimi 3 anni	Numero di incarichi	Q _i	20	$((Q_i / Q_{i,max})^2) * P_{MAX}$

6. Il punteggio massimo attribuibile al Criterio 1 è pari a 10.
7. In merito alla valutazione delle capacità tecnico/legali e della qualità delle prestazioni fornite, di cui al Criterio 2 della tabella, ogni concorrente dovrà presentare un'apposita relazione tecnico/legale con le modalità di svolgimento del servizio e con le prestazioni specifiche che intende effettuare. Il criterio di attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie, così come specificato nella Linea Guida n.2 dell'ANAC. Il punteggio massimo attribuibile al Criterio 2 è pari a 45.
8. L'utilizzo della formula parabolica per Criteri 3 e 4, in linea con la Linea Guida n.2 dell'ANAC, consente di premiare maggiormente offerte da parte di operatori dotati di comprovata e qualificata esperienza nel campo.
9. In merito alla valutazione dei suddetti Criteri 3 e 4, ogni soggetto partecipante dovrà presentare apposita certificazione contenente un elenco con tutti i servizi analoghi prestati nell'ultimo triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi. Il numero di incarichi analoghi ed il numero di incarichi qualificanti forniranno rispettivamente i valori offerti N_i e Q_i che verranno confrontati con i rispettivi valori dell'offerta più conveniente tra quelle presentate N_{i,max} e Q_{i,max} in base alla formula parabolica di cui alla tabella al comma 5. Il punteggio massimo attribuibile ai Criteri 3 e 4 è rispettivamente pari a 25 e 20. La mancata presentazione della certificazione

contenente i servizi analoghi completa di tutte le informazioni richieste nel presente comma costituisce causa di esclusione.

10. In merito alla valutazione del Criterio 4, sono considerati qualificanti gli incarichi analoghi svolti nell'ambito della realizzazione di opere ferroviarie, per conto di consorzi ASI e per conto di Enti pubblici.
11. Ciascun Contratto Applicativo conterrà il prezzo stimato per svolgere le relative prestazioni in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appalto, facendo riferimento alle attività coi relativi prezzi, cfr all'Articolo 8 comma 2.
12. Per ogni Appalto Specifico la stazione appaltante trasmetterà all'Operatore con il quale verrà sottoscritto il presente Accordo Quadro, a mezzo pec, il Contratto Applicativo ed un Capitolato contenente le caratteristiche della prestazione da svolgere.
13. L'operatore sarà tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del Contratto Applicativo, l'accettazione dell'incarico, corredata da un cronoprogramma delle attività da svolgere, indicando altresì il nominativo del responsabile designato per il contratto.
14. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.lgs. n.50/2016.

10 PAGAMENTI

1. I pagamenti degli importi di cui al presente Accordo Quadro avverranno secondo le modalità stabilite all'interno dei singoli Contratti Applicativi, in funzione della quantità di attività del singolo contratto applicativo e del suo relativo valore.
2. In ogni caso il pagamento avverrà a fronte della presentazione di regolari fatture e della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio resa dal Direttore per l'esecuzione del contratto applicativo in questione.

3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate ad Ente Autonomo Volturmo S.r.l., C.F. 00292210630, Corso Garibaldi 387, 80142 Napoli e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
4. L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere note alla Committente le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione la Committente è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.
5. L'Affidatario non potrà, in ogni caso, pretendere interessi per eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

11 RAPPORTI CONTRATTUALI

1. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno riportate nei singoli Contratti Applicativi, impartite dal Direttore dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, che sarà designato con la stipula dello stesso, in accordo col Responsabile Unico del Procedimento competente. Detto soggetto avrà il compito di predisporre il programma delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi stabiliti in accordo con l'Affidatario, predisporre i documenti di riferimento e controllare, in accordo con gli altri uffici della Stazione Appaltante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano corretti e conformi agli standard ed alle prassi aziendali.
2. L'Affidatario del presente Accordo Quadro dovrà individuare e comunicare alla stazione appaltante un unico riferimento cui il Committente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni e qualsiasi altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, il cui nominativo dovrà essere indicato all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

3. Prima dell'avvio delle attività affidate con un Contratto Applicativo, l'Affidatario si impegna a designare, a suo completo carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del Contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto alla Committente secondo quanto stabilito cui all'Articolo 9, comma 1313.

12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E CORRETTEZZA

1. L'Affidatario del presente Accordo Quadro avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che nell'ambito dei procedimenti espropriativi divengano, per legge, di pubblico dominio.
2. L'Affidatario si impegna a far sì che nel trattare i dati, le informazioni e le conoscenze messe a disposizione dalla Stazione Appaltante vengano messe in campo tutte le necessarie ed idonee misure di sicurezza e di riservatezza che non compromettano lo svolgimento delle attività o arrechino danno alla Stazione Appaltante.
3. Tutte le informazioni, i dati e le conoscenze riservate forniti per lo svolgimento dell'incarico non potranno essere copiati in tutto o in parte dall'Affidatario senza il preventivo assenso della Committente e potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. Tutte le informazioni, i dati e le conoscenze riservate venuti in possesso dell'Affidatario nel corso dello svolgimento dell'appalto non potranno essere in alcun modo utilizzati dallo stesso, anche una volta decorso il termine di validità del presente Accordo, per proporre azioni o creare documento, di qualsiasi tipo, alla Stazione Appaltante.
5. L'Affidatario sarà responsabile dell'esatta osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti e consulenti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e correttezza, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale per colpa grave e l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni derivanti dall'inosservanza di detti obblighi.
7. Qualora i danni per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo si producessero nel corso della validità dell'Accordo Quadro sarà facoltà della Committente incamerare la garanzia di cui all'Articolo 13, salva la facoltà di risarcimento per maggior danno.
8. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali sensibili nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare del D.lgs. n.196/2003.

13 GARANZIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il soggetto con il quale verrà stipulato l'Accordo Quadro sarà tenuto a versare una garanzia in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'accordo quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, il deposito cauzionale è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Qualora il ribasso d'asta superasse il venti per cento, il deposito cauzionale è aumentato di due punti percentuali per ogni punto eccedente il venti per cento.
2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Per fruire di tale beneficio l'operatore dovrà allegare al deposito cauzionale la relativa certificazione di qualità.
3. In caso di partecipazione in ATI o RTP, la certificazione del sistema di qualità di cui al comma 2 dovrà essere posseduta da tutti i membri dell'ATI o RTP.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

5. La garanzia dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione o polizza intestata alla Stazione Appaltante.
6. La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante.
7. La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, con particolare riferimento a quelli contenuti negli Articoli 12, 15 e 17.
8. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante, qualora questa sia stata escussa a seguito di ritardi, inadempienze o inosservanza degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. In caso di inadempimento di tale obbligo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
9. La garanzia sarà svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.
10. La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata in misura pari all'avanzamento delle attività, secondo il seguente criterio:
 - a. 40% dell'importo della cauzione prestata al raggiungimento del 40% del valore dell'Accordo Quadro;
 - b. 40% dell'importo della cauzione prestata al raggiungimento del 80% del valore dell'Accordo Quadro;
 - c. il residuo 20% della cauzione verrà svincolato al raggiungimento del 100% del valore dell'Accordo Quadro.
11. La garanzia verrà svincolata, al raggiungimento degli avanzamenti suddetti, previa dichiarazione di regolare esecuzione da parte del Direttore per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e del RUP.

12. La garanzia verrà parimenti svincolata allo scadere dei trentasei mesi di validità dell'Accordo Quadro, ovvero alla scadenza dell'eventuale proroga di cui all'Articolo 7, comma 6, previa richiesta dell'Affidatario.
13. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

14 RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

1. L'Affidatario del presente accordo ha l'obbligo di dotarsi, se non già dotato, di polizza assicurativa R.C. con massimale per sinistro non inferiore ad €2.000.000,00 (duemilioni/00), comprensiva di responsabilità civile verso terzi, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del contratto.
2. Resta inteso che l'esistenza, e l'efficacia, della polizza assicurativa è condizione essenziale allo svolgimento della attività da contratto e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza della copertura, questa sarà causa risolutiva con escussione della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

15 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni retributive non inferiori a quelle minime risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili o le tariffe minime professionali in base alle normative vigenti.

3. L'Affidatario si impegna a dimostrare, a richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro. Ai fini di cui sopra questa stazione appaltante acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Affidatario nei confronti dei propri dipendenti.
4. In caso di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai punti precedenti, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare una ritenuta forfettaria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo sulle somme da versare all'Affidatario per fatture o sullo svincolo progressivo della cauzione. Tale ritenuta verrà restituita solo a seguito della dichiarazione da parte dell'Autorità competente della messa in regola da parte dell'Affidatario.
5. In caso di gravi, o ripetute, violazioni degli obblighi suddetti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, fatta salva la facoltà di risarcimento dell'eventuale danno subito.

16 SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. L'Affidatario non può sospendere in alcun modo i servizi a seguito di decisione unilaterale, nemmeno in caso sia in atto un contenzioso con la Stazione Appaltante.
2. L'eventuale sospensione unilaterale dei servizi costituisce inadempienza contrattuale ed il presupposto per la risoluzione del contratto per colpa.
3. In caso di sospensione unilaterale dei servizi, la Stazione Appaltante intimerà la ripresa degli stessi e trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni procederà all'incameramento della garanzia di cui al Articolo 13 ed alla risoluzione dell'Accordo Quadro, fatta comunque salva la facoltà di procedere contro l'Affidatario per tutti gli oneri derivanti e conseguenti

- alla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti e derivanti dal ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi.
4. Sarà facoltà della Committente far eseguire in danno le operazioni per cui si è verificato il ritardo.
 5. Nel caso si verificasse la circostanza di cui al comma 3, la Stazione Appaltante si riserva di sottoscrivere il presente Accordo Quadro con il primo soggetto utile risultante dalla graduatoria di cui all'Articolo 9, cui affiderà un nuovo Contratto Applicativo per il completamento delle attività. Tutti i costi derivanti dal nuovo affidamento verranno addebitati al primo affidatario, eventualmente a scomputo delle attività regolarmente svolte e da compensare.

17 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario, o qualora questi si rendesse colpevole di frode o di negligenza grave. In tal caso la Stazione Appaltante avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario.
2. In caso di risoluzione dell'Accordo, l'Affidatario si impegna a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e tutti i dati necessari a provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. La Stazione Appaltante affiderà il presente Accordo Quadro interpellando il primo soggetto utile risultante dalla graduatoria di cui all'Articolo 9. Tutti i costi derivanti dal nuovo affidamento verranno addebitati al primo affidatario, eventualmente a scomputo delle attività regolarmente svolte e da compensare.
3. In caso di recesso, verranno compensate all'Affidatario:
 - le attività già svolte e dichiarate regolari;

- le spese sostenute, debitamente documentate.
4. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le attività, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

18 SUBAPPALTO

1. Tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro non possono essere affidate in subappalto.
2. L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi non costituisce subappalto, cionondimeno occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.105, comma 3, del D.lgs. n.50/2016.
3. In caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, l'Affidatario resta comunque responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e di tutti gli obblighi previsti dal contratto.

19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. E' vietata, da parte dell'Affidatario, la cessione anche parziale dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, fatti salvi i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui alle Linee Guida ANAC.
2. E' fatto, altresì, divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'Accordo Quadro e dai Contratti Applicativi, nonché di conferire procure all'incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

20 FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di fallimento dell'Affidatario del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva di interpellare il primo soggetto risultante in posizione utile della graduatoria di cui all'Articolo 9, in base alla posizione all'interno della stessa, al fine di sottoscrivere con questi l'Accordo Quadro.
2. Qualora l'Affidatario sia una ditta individuale, la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare comporta la facoltà per la Stazione Appaltante di recedere dall'Accordo o di proseguirlo con i suoi eredi o aventi causa. In caso di recesso per detti motivi la Stazione Appaltante si riserva di interpellare il primo soggetto escluso dalla graduatoria di cui all'Articolo 9 al fine di subentrare all'Affidatario.
3. Qualora l'Affidatario sia costituito da un raggruppamento di società, in caso di fallimento della mandataria o, se trattasi di società individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra società del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una società mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre società mandanti.
4. Qualora l'Affidatario che si trovi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo abbia in corso con la Stazione Appaltante un Appalto Specifico, il recesso esercitato dalla Stazione Appaltante comporta l'automatico recesso anche dal relativo Contratto Applicativo, in questo caso si applicano le condizioni di cui all'Articolo 17, commi 3 e 4, in quanto compatibili.

21 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. La Stazione Appaltante nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo Quadro ed alla verifica del rispetto delle norme che lo regolano.
2. La corrispondenza finale delle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che verrà emessa dal Direttore dell'Accordo Quadro.